



N°55/03/2004

*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e che, tra l'altro, dispone l'abrogazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTO l'art.1 della citata legge 9 aprile 2002, n. 55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

FR
NR

VISTO il D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83 e il D.L. 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 con i quali è stata prorogata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55, nonché è stato disposto che le norme in materia di espropriazione di pubblica utilità, di cui al citato D.P.R. 327/2001, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA la nota del 12 marzo 2002 con la quale questo Ministero, nel far presente l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di autorizzazioni di impianti di produzione di energia elettrica, ha chiesto alla società Tractebel Ingegneria S.p.A. di dare attuazione a quanto disposto dal comma 4, art.1 del citato D.L. 7 febbraio 2002, n.7, in ordine al procedimento già in essere per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica, della potenza termica immessa con il combustibile di 730 MW circa e elettrica di 400 MW circa;

VISTA la lettera del 9 aprile 2002 e allegata documentazione progettuale, con la quale la società Electrabel Italia S.p.A., cointeressata all'iniziativa unitamente alla Tractebel Ingegneria S.p.A e avente medesima sede legale in Roma, Via Veio 52, in nome e per conto della costituenda Società Roselectra ha integrato la documentazione già presentata ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, con i progetti preliminari relativi alla centrale a ciclo combinato ed all'opera connessa, individuata in un elettrodotto;

VISTA la nota di questo Dicastero del 22 aprile 2002 con la quale è stata data notizia dell'avvio del procedimento e indetta la prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 20 maggio 2002;

VISTA la nota del 23 luglio 2002 dell'Aeronautica Militare - 2° Reparto Operativo Infrastrutture - Ufficio Demanio con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in questione;

VISTO il voto n. 201 del 25 luglio 2002, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici-quarta Sezione ha espresso l'avviso alla realizzazione dell'elettrodotto proposto dalla società Electrabel Italia S.p.A., disponendo, al riguardo, l'ottemperanza alle disposizioni di cui al voto del Consiglio stesso n. 457 del 17 dicembre 1998, concernente la normativa tecnica da applicare alla costruzione delle linee elettriche;

VISTA la nota del 31 ottobre 2002 con la quale la Società Electrabel Italia S.p.A. in nome e per conto della costituenda Società Roselectra S.p.A. ha inviato i chiarimenti richiesti sia nella riunione della Conferenza di Servizi del 20 maggio 2002 sia dalla Commissione VIA a seguito del sopralluogo effettuato il 27 marzo 2002;

VISTA la nota del 10 marzo 2003 con la quale la Società ha inviato il progetto preliminare di teleriscaldamento degli edifici pubblici del Comune di Rosignano Solvay, come ulteriore compensazione rispetto agli interventi già previsti;

VISTO l'esito della istruttoria tecnica inerente la procedura di VIA in ordine al progetto proposta da Electrabel Italia S.p.A. in nome e per conto della costituenda Società Roselectra S.p.A., formalizzato con il favorevole parere della Regione Toscana Giunta Regionale - Ufficio Programmazione e Controlli - Area extradipartimentale - Valutazione impatto ambientale prot. n. 851 del 1° settembre 2003 e della Commissione VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, n. 554 del 31 luglio 2003;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposta da Electrabel Italia S.p.A. in nome e per conto della Società Roselectra, formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/0679 del 17 ottobre 2003;

VISTA l'integrazione documentale trasmessa dalla predetta Società istante in data 13 novembre 2003, consistente in una traslazione della fascia di rispetto dell'elettrodotto, resasi necessaria a seguito delle prescrizioni dettate dalla Regione Toscana che ha comportato l'estensione del tracciato anche sul territorio del Comune di Collesalvetti;

CONSIDERATO che la società Roselectra S.p.A., in data 18 novembre 2003 ha definitivamente provveduto, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n.

2359, a depositare presso i Comuni di Rosignano Marittimo, Collesalveti, Castellina Marittima e Fauglia nonché presso le Prefetture di Pisa e Livorno, il piano particolareggiato di esecuzione delle opere inerenti l'elettrodotto connesse all'iniziativa in parola, da realizzare nel territorio dei predetti Comuni;

ATTESO che, a seguito del deposito del piano particolareggiato di esecuzione delle opere, reso noto anche tramite pubblicazione sul B.U.R della Regione Toscana del 19 novembre 2003 successivamente rettificato il 3 dicembre 2003, non sono state avanzate osservazioni da parte dei titolari di terreni e edifici la cui acquisizione o espropriazione è stata stimata necessaria;

VISTI i resoconti verbali delle Conferenze di servizi, tenutesi in data 20 maggio 2002, 27 febbraio 2003 e 12 gennaio 2004, nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTO, in particolare, il resoconto verbale della Conferenza di servizi del 12 gennaio 2004, dal quale risulta che, sulla base delle favorevoli determinazioni delle Amministrazioni intervenute (Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Ministero delle Comunicazioni, Provincia di Livorno, Comune di Rosignano Marittimo), in merito all'iniziativa, nonché del parere positivo della Regione Toscana al rilascio dell'intesa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa.

CONSIDERATO che il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate in data 28 gennaio 2004 e che, nel termine previsto dalla legislazione vigente, non sono pervenute osservazioni né per quanto concerne il resoconto medesimo né relativamente alle attività propedeutiche alle espropriazioni;

ATTESO che la legge 55/02, art.1, comma 3-bis, dispone che "La Regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale", per cui tali accordi sono facoltativi e non obbligatori.

ATTESO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono intercorsi accordi volontari tra la Società Roselectra e la Regione Toscana nonché tra la medesima Società ed il Comune di Rosignano Marittimo;

ACQUISITA la deliberazione n.257 del 22 marzo 2004 con la quale la Regione Toscana ha definitivamente espresso l'intesa sulla realizzazione dell'iniziativa;

CONSIDERATO quindi favorevolmente concluso il procedimento amministrativo in parola;

RITENUTO di adottare, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale e di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal d.lgs.n. 79/99 in materia di produzione di energia elettrica ad adempimenti in materia di fonti rinnovabili, fatti salvi gli accordi stabiliti tra il Proponente, la Regione Toscana ed il Comune di Rosignano Marittimo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

D E C R E T A

Art. 1

La Roselectra S.p.A. - con sede in Rosignano Solvay, frazione di Rosignano Marittimo, Via Piave, 6, cod.fisc. 01388480491 - ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, alla costruzione e all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato, costituito da una sezione della potenza elettrica di circa 400 MW e della potenza termica immessa di circa 730 MW, da ubicare nell'ambito dell'insediamento industriale del gruppo Solvay (all'interno dell'area industriale) nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo, Provincia di Livorno.
- l'ampliamento della stazione elettrica di smistamento a 380 kV sita nell'insediamento di Rosignano Marittimo attrezzata per il collegamento con la nuova centrale e con l'elettrodotto Rosignano-Acciaiole;
- interventi di bonifica sull'esistente elettrodotto n. 321 Rosignano-Acciaiole a 380 KV, consistenti nel riposizionamento di alcuni sostegni in corrispondenza di punti sensibili per la riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, interessanti il territorio dei Comuni di Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Collesalveti e Fauglia.

Art. 2

La costruzione dell'impianto e delle opere connesse dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare e allo Studio di impatto ambientale, approvati nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate:

(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministero per i Beni e le Attività Culturali - (DEC/VIA/2003/0679 del 6 novembre 2003)

Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra adottate in esecuzione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 e ratificato dall'Italia con legge 1° giugno 2002, n. 120:

Emissioni in atmosfera:

- Le emissioni devono essere congrue con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dell'impianto in oggetto; non devono comunque essere superati - riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri - i seguenti valori:

NO_x (espressi come NO₂) (*)	50 mg/Nm³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm³

(*) vedi le prescrizioni più restrittive nel parere del Ministero della Salute

- L'impianto deve essere predisposto in modo da consentire alle autorità competenti la rilevazione periodica delle emissioni; la misura delle emissioni di NO_x, CO ed O₂ deve essere effettuata e registrata in continuo;
- Il proponente, con una relazione annuale alla Provincia di Livorno, deve documentare l'andamento delle emissioni, dei consumi di gas naturale e dell'energia prodotta;
- Il proponente, prima dell'avvio della centrale, deve concordare con la Provincia di Livorno un protocollo che preveda le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze;
- Deve essere effettuato il controllo in continuo delle emissioni dei camini secondo le indicazioni del D.M. 60/2002;
- Il proponente deve installare, entro tre mesi dalla data di emanazione del presente decreto, una nuova stazione meteorologica secondo quanto prescritto dal citato parere della Regione, con ubicazione da concordarsi con il Dipartimento provinciale ARPAT di Livorno, e deve installare un analizzatore di ozono nella rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Provincia di Livorno;
- Deve essere realizzato il monitoraggio dei dati relativi alla qualità dell'aria, con centralina da ubicarsi secondo le indicazioni della Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Toscana, con l'invio "on-line" dei dati, che in ogni caso devono essere rilevati in modo congruente con il sistema nazionale di rilevamento della qualità dell'aria (Progetto SIMAGE);
- Devono essere resi disponibili tutti i parametri ambientali relativi alla qualità dell'aria ed alle emissioni della Centrale, mediante sistemi di trasmissione "on-line", oltre che al sistema pubblico ARPAT, anche ai cittadini utilizzando la installazione di pannelli a messaggio variabile negli abitati di Rosignano e Rosignano Marittimo e sobborghi;
- Deve essere realizzato il monitoraggio delle ricadute saline, derivanti dal drift delle torri evaporative, mediante bioindicatori, la cui metodologia ed area di indagine deve essere concordata con l'ARPAT.

A seguito delle prescrizioni più restrittive, riferite alle sole emissioni degli ossidi di azoto, individuate dal Ministero della Salute nel proprio parere favorevole, si prescrivono i valori limite alle emissioni degli ossidi di azoto riportate nelle determinazioni del Ministero della Salute. Pertanto, le prescrizioni sopra riportate, inerenti gli ossidi di azoto, individuano solamente lo scenario considerato nella valutazione d'impatto ambientale per il quale è stato dato parere favorevole

Sistema idrico

- Deve essere realizzato il monitoraggio in continuo della qualità delle acque di scarico da effettuarsi immediatamente a monte dell'opera di scarico e di immissione;
- E' escluso il prelievo di acqua dolce anche demineralizzata necessaria al fabbisogno della centrale (salvo usi antincendio) da pozzi esistenti ovvero di nuova realizzazione e da derivazioni da corpi idrici;
- Il proponente deve predisporre il progetto esecutivo di opere di regimazione idraulica relativamente al fiume Fiume, da sottoporre all'Autorità di bacino ed agli enti locali competenti.

Opere di compensazione

Devono essere realizzate tutte le opere di mitigazione previste in progetto, e quelle richieste dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di natura paesaggistica, attraverso piantumazione di essenze autoctone e ricostituzione di aree verdi, nonché quelle che si renderanno necessarie in sede di progettazione esecutiva ai fini del contenimento dell'impatto acustico, che deve essere nuovamente determinato con una nuova campagna di misure secondo le modalità indicate dalla Regione Toscana.

Devono essere realizzate le opere relative al teleriscaldamento nel rispetto dell' "Accordo volontario per la realizzazione dell'intervento di Rosignano Solvay (LI) relativo alla centrale di cogenerazione Roselectra da 400 MWe" sottoscritto unilateralmente dalla Società richiedente e dalla Società Solvay con l'Amministrazione regionale in data 21.07.2003, che prevede tra l'altro un impegno di Electrabel e Solvay a finanziare, realizzare e gestire una fornitura di calore fino a 50 t/ora di vapore a temperatura fino a 250 °C entro un raggio di 2.000 metri dalla centrale.

Altre prescrizioni

Ferme restando le prescrizioni relative alle radiazioni non ionizzanti indicate dalla Regione Toscana, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione della centrale deve essere prodotto uno studio di fattibilità, comprensivo dei relativi impatti, circa la possibile realizzazione del tronco di elettrodotto in cavo nei pressi dell'abitato delle Morelline, che deve essere sottoposto alla Regione Toscana ed alla Direzione VIA del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio per una verifica di non sostanzialità della eventuale modifica.

Qualora si verificasse la necessità di una modalità di approvvigionamento del gas metano diversa da quanto previsto in progetto, deve essere prodotto uno studio di fattibilità della eventuale variazione, comprensivo dei relativi impatti, da sottoporre alla Regione Toscana ed alla Direzione VIA del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio per una verifica di non sostanzialità di tale eventuale modifica.

Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

1. La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana - Firenze deve essere informata con congruo anticipo dell'inizio dei lavori, in particolare di quelli che prevedono qualsiasi tipo di scavo, al fine di consentire la visita ispettiva della Soprintendenza medesima;
2. devono essere realizzate opere di mitigazione ambientale, con la messa in opera di schermatura a verde al fine di attenuare l'impatto della centrale con l'ambiente circostante;
3. inoltre, come opera compensativa, deve essere riqualficata l'area di proprietà Solvay tra la S.S. Aurelia e la spiaggia c.d. "Bianca", esterna agli stabilimenti, ma attraversata dai canali di entrata ed uscita delle acque marine.

Prescrizioni del Ministero della Salute

Controllo delle emissioni

- 1) Per i primi due anni dall'entrata in esercizio dell'impianto si deve provvedere, con cadenza semestrale, al rilevamento delle emissioni al camino degli idrocarburi incombusti;
- 2) La Società deve concordare con l'Autorità di controllo le procedure inerenti le modalità di avvio e fermata dell'impianto;
- 3) Il limite massimo alle emissioni degli ossidi di azoto prodotte dai turbogas, inteso quale valore medio orario e riferito a una concentrazione del 15% di O₂ nei fumi anidri, è il seguente:

NO_x (espressi come NO₂)	30 mg/Nm³
--	-----------------------------

fatta comunque salva ogni eventuale impossibilità tecnica.

Stante la dichiarata impossibilità da parte del proponente del rispetto immediato di tale valore limite, sino alla prima revisione straordinaria del macchinario il valore limite di riferimento è pari a **40 mg/Nm³**, sempre inteso quale valore medio orario. Per i primi sei mesi susseguenti la messa in esercizio e la prima revisione straordinaria, viene presa quale riferimento la media giornaliera dei valori di emissione.

- 4) Il limite massimo alle emissioni degli ossidi di azoto prodotte dalla caldaia ausiliaria, per necessità non legate all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica, inteso come media oraria (riferito alla concentrazione del 3% di ossigeno nei fumi anidri) è il seguente:

NO_x (espressi come NO₂)	150 mg/Nm³
--	------------------------------

tale limite deve essere rispettato in ogni condizione ad eccezione dei periodi di emergenza;

Prescrizioni del Ministero dell'Interno

In fase di costruzione della centrale e delle opere connesse e comunque prima dell'esercizio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (attività n.63 del D.M. 16.2.1998 e n.1, 2, 64 e 91 del medesimo decreto) deve essere richiesto il "Certificato prevenzione incendi", secondo le procedure del D.P.R. 37/98 (in G.U. n.57 del

10.3.1998) e secondo le modalità del Decreto del Ministero dell'Interno 4/05/1998 (in G. U. n.104 del 7.5.1998).

Parere del Ministero della Difesa

L'esercente, in fase realizzativa, deve munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Prescrizioni della Regione Toscana

Qualità dell'aria

Si prescrive, preso atto della disponibilità del proponente ad integrare la rete di monitoraggio della provincia di Livorno, che sia installata, quale opera di compensazione, entro tre mesi dalla data del decreto di autorizzazione una nuova stazione meteorologica per il rilevamento dei parametri meteorologici significativi relativi al Comune di Rosignano da concordare con il Dipartimento provinciale Arpat di Livorno;

si prescrive che sia installato un analizzatore di ozono nella rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Provincia di Livorno;

i costi di gestione della strumentazione di cui sopra saranno a carico del proponente.

Assetto igienico-sanitario

Si prescrive che prima dell'inizio dei lavori, sia accertata l'avvenuta bonifica o la non necessità di bonifica del sito sul quale sorgerà la centrale, così come stabilito dalla L.R.25/98 e relativo regolamento d'attuazione approvato con DPGR 32/R del 17/07/01 e dalla normativa nazionale.

Suolo

Si prescrive che in fase di progettazione esecutiva siano considerati gli effetti della possibile fluttuazione della falda freatica sulla centrale, e nel caso in cui per la realizzazione dell'opera siano prescelte soluzioni fondali profonde, sia valutata la loro influenza sul deflusso della falda;

si raccomanda al proponente di rispettare le direttive adottate dalla Regione Toscana con Del. G.R. n.831 del 23/7/2001 nell'ambito del Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico relative *alle aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti.*

Clima acustico

Al fine di caratterizzare adeguatamente il clima acustico e di predisporre adeguati interventi di mitigazione, si prescrive che in fase di progettazione esecutiva:

- sia valutato l'impatto acustico causato dall'utilizzo di macchinari rumorosi in fase di costruzione della centrale sui ricettori (case di civile abitazione) eventualmente interessati, secondo quanto stabilito dalla Delibera del C.R. n. 77/2000, Parte 3, e, se necessario, sia prevista la messa in opera di opportuni interventi di mitigazione, ovvero siano attivate le procedure di richiesta di deroga di cui alla Delibera medesima;

- sia effettuata una nuova campagna di misure ante-operam di almeno 24 ore in prossimità della S.S. n. 1 "Aurelia", al fine di caratterizzare in modo adeguato l'attuale clima acustico;

- sia effettuata una nuova campagna di misure, con le modalità di cui sopra, al fine di valutare il rispetto o meno del criterio differenziale e dei limiti di zona transitori, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 14/11/1997, o definitivi nel caso di

approvazione da parte del comune di Rosignano del piano di classificazione acustica del proprio territorio ;

- in relazione ai risultati della campagna di misure di cui sopra, in caso di superamento dei limiti, prima della definitiva messa in esercizio della centrale, il progetto sia modificato al fine di garantire la realizzazione degli interventi di mitigazione necessari al rispetto dei limiti stessi;

Radiazioni non ionizzanti

Al fine di mitigare gli impatti causati dall'incremento dei livelli di induzione magnetica conseguenti al trasporto dell'energia elettrica prodotta dalla centrale lungo il tracciato dell'elettrodotto Rosignano - Acciaiole, si prescrive che:

- sia predisposto in fase di progettazione esecutiva un programma di monitoraggio delle linee in fase esercizio, in accordo con il Dipartimento ARPAT territorialmente competente. In particolare il monitoraggio deve riguardare sia le correnti circolanti nei vari tratti, con l'acquisizione delle correnti per almeno 2 anni e con una risoluzione temporale minima di 4 campioni all'ora, sia l'attivazione di un numero adeguato di punti di monitoraggio in continuo dell'induzione magnetica. Il monitoraggio deve essere effettuato a carico del proponente ed i relativi dati devono essere tempestivamente trasmessi dal medesimo ai Comuni interessati ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente;

in fase di collaudo devono essere effettuate prove reali sui campi elettrico e magnetico della linea e dell'impianto;

deve essere effettuato l'allacciamento della centrale ROSELECTRA all'elettrodotto Rosignano - Acciaiole a 380 kV successivamente alla realizzazione delle varianti di tracciato dell'elettrodotto indicate nel progetto preliminare;

Qualità e quantità delle acque

Visto il programma di dismissione dell'emungimento delle acque di falda contenuto nell'accordo di programma sottoscritto nel luglio 2003 tra Solvay, Regione Toscana, Enti Locali e Ministero dell'Ambiente, e considerato che eventuali incrementi nei prelievi di acqua dolce si collocherebbero all'interno di un'area di particolare criticità per quanto riguarda il sovrasfruttamento della risorsa idrica, si prescrive l'esclusione di prelievi di acqua dolce anche demineralizzata necessaria al fabbisogno della centrale (con l'esclusione per l'uso antincendio) da pozzi esistenti e/o di nuova realizzazione e da derivazioni da corpi idrici;

Si prescrive inoltre che in fase di progettazione esecutiva:

siano previsti sistemi di approvvigionamento di acqua necessaria al soddisfacimento dei fabbisogni della nuova centrale, orientati al massimo riuso e riciclo dell'acqua, quali quelli in uso nelle centrali di generazione di energia elettrica come ad esempio:

- riutilizzo del blow-down della caldaia;
- utilizzo dello scarico dell'acqua mare di raffreddamento (quest'ultima peraltro già chiarificata, filtrata e trattata come risulta da comunicazione Electrabel/Tractebel, documento REL ING AMB MEC0064)
- riutilizzo delle acque meteoriche, previo trattamento ed accumulo in serbatoio appositamente dimensionato
- adozione di un sistema per il recupero integrale degli scarichi tipo Zero Discharge

Si prescrive, inoltre, che le acque di scarico della centrale siano fatte confluire nello scarico generale della Solvay a valle dell'attuale punto di campionamento di quest'ultimo e che le acque reflue degli scarichi di processo e dei servizi della centrale siano campionabili prima del loro mescolamento con gli altri scarichi;

Assetto Infrastrutturale

Al fine di mitigare l'impatto sull'assetto infrastrutturale in fase di realizzazione delle opere si raccomanda che:

- il programma dei lavori tenga conto dei possibili impatti sul traffico veicolare evitando concentrazioni di attività nei periodi critici (mese di agosto, fine settimana nei mesi di luglio e settembre);
- siano privilegiati prioritariamente i trasporti attraverso la linea ferroviaria in modo da limitare al massimo il trasporto di materiali su gomma;

Rischio industriale

Nell'ambito della predisposizione della documentazione di progetto e relativamente al piano di sicurezza si raccomanda di valutare le possibili interferenze degli eventi incidentali relativi agli esistenti impianti della Solvay sulla sicurezza dei lavoratori sia in fase di cantiere che in fase di esercizio della nuova centrale.

Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio entro il secondo semestre dell'anno 2004 e terminano entro il primo semestre dell'anno 2007.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 30 giugno 2007; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Toscana, alle Province di Livorno e Pisa e ai Comuni di Rosignano Marittimo, di Castellina Marittima, di Collesalveti e di Fauglia.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio della sezione turbogas, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto deve essere altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Toscana, alle Province di Pisa e Livorno ed ai Comuni di Rosignano Marittimo, di Castellina Marittima, di Collesalveti e di Fauglia.

Art. 4

La Roselectra S.p.A. è, altresì, autorizzata a promuovere i provvedimenti prefettizi per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisorie, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere di cui al precedente art.1 che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito in legge 9 aprile 2002, n.55, sono dichiarate opere di pubblica utilità.

La eventuale espropriazione delle suddette aree, individuate dal piano particolareggiato delle opere, citato nelle premesse e depositato anche presso le Prefetture di Pisa e Livorno può avere inizio a partire dal secondo semestre dell'anno 2004 ma deve terminare entro il secondo semestre dell'anno 2006.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni)

Roma, 11 - 9 APR. 2004

IL DIRETTORE GENERALE
prof. Sergio Garribba

